



Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

A.C. 916

Nota di verifica n. 48
22 marzo 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	916
Titolo:	Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009
Relatore per la Commissione di merito:	Billi
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

La proposta di legge in esame ha ad oggetto l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Il provvedimento - approvato in prima lettura dal Senato (AS 332) – non è corredato di relazione tecnica. Il testo dell'AS 332 è identico a quello dell'AS 1935 presentato nel corso della XVIII legislatura dal Governo che, invece, era corredato di relazione tecnica. Tale relazione escludeva l'insorgenza di oneri considerato che il Protocollo "non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni".

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata riformulata la clausola di invarianza recata dall'articolo 3 del disegno di legge che stabiliva che "all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". La riformulazione è stata disposta in conseguenza del parere non ostativo reso in data 15 febbraio 2023 sul testo dalla 5° Commissione. Il parere era condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del citato articolo 3 con una nuova formulazione. Tale formulazione stabilisce che "dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica allegata all'AS 1935 presentato nel corso della XVIII legislatura [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica della quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica allegata all'AS 1935 presentato nel corso della XVIII legislatura
<p>Articoli 1-7: stabiliscono che le Parti garantiscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale che consiste nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. Si prevede che la legge stabilisca le misure per facilitare l'esercizio di questo diritto, anche prevedendo misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. Si prevede anche che ciascuna Parte contraente riconosca per legge ai suoi cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori o candidati, all'elezione di membri del consiglio o dell'assemblea della collettività locale in cui risiedono; il medesimo diritto può essere riconosciuto anche ad altre persone, nella misura in cui la Parte contraente lo decide conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri obblighi giuridici internazionali (articolo 1).</p> <p>Si prevede che le Parti adottino tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, definendo, ad esempio, procedure di partecipazione della popolazione, quali referendum o consultazioni, e procedure per l'accesso ai documenti ufficiali (articolo 2).</p> <p>Le norme prevedono che ciascuna Parte può designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo (articolo 3) e può, anche, indicare i territori in cui il presente Protocollo si applica (articolo 4).</p> <p>Gli articoli 5 e 7 disciplinano: l'entrata in vigore del Protocollo, la sua denuncia e le notifiche.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'applicazione del provvedimento in esame non implica maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Il Protocollo infatti, prosegue la relazione tecnica, non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, che pertanto provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica allegata all'AS 1935 presentato nel corso della XVIII legislatura
<p>Articolo 3: reca una clausola di invarianza che stabilisce che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente</p>	<p>La relazione tecnica non reca considerazioni in proposito, ribadendo il contenuto della clausola di invarianza.</p>

Nel corso dell'esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva (seduta del 16 febbraio 2023), **la rappresentante del Governo** ha evidenziato che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo in esame.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il Protocollo reca previsioni di carattere prevalentemente generale e programmatico concernenti il diritto delle persone di partecipare agli affari delle collettività locali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in esame, volta a stabilire che dall'attuazione della presente legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività dalla medesima previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, da un punto di vista formale, non si hanno osservazioni da formulare.